

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

Articolo 12, Legge 7/8/1990, n. 241

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

- Articolo 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici specifici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al 1° comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone quando compatibili con il presente.

- Articolo 2 -

LIMITI DI SPESA

I contributi ed i vantaggi economici di cui alla presente disciplina possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazioni ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

- Articolo 3 -

DOCUMENTI

Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco e devono dettagliatamente individuare l'iniziativa o il programma di interventi per il quale viene richiesta la concessione del contributo. Alla stessa devono essere

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

- a) relazione illustrativa delle iniziative ed attività svolte nell'anno precedente, corredata dal prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi (solo per iniziative a scadenza periodica);
- b) la relazione illustrativa dell'attività o iniziative oggetto della domanda, corredata di dettaglio preventivo di spesa ed indicazione del contributo richiesto;
- c) dichiarazione relative ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziative da altri enti, pubblici o privati;
- d) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di enti od associazioni.

- Articolo 4 -

ESCLUSIONI

I contributi di cui alla presente disciplina possono essere erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa specifica oggetto della richiesta, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di soci, aderenti o terzi, con esclusione di quelle rese come attività professionali.

- Articolo 5 -

ISTRUZIONI PRATICHE

I servizi comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese previste.

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

PRIORITA'

Hanno priorità nell'assegnazione di contributi da parte dell'Amministrazione Comunale, gli Enti, le Associazioni, i Comitati locali, che abbiano preventivamente concordato con l'Amministrazione programmi ai fini dell'attività svolta nel periodo considerato.

L'Amministrazione Comunale si attiva su domanda della parte interessata o d'ufficio, tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa che dovrà essere ampiamente illustrata ed indicare l'eventuale coinvolgimento nella spesa di altri Enti/privati.

La Giunta decide l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare in conformità alle norme presenti ed osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) rilevanza sociale dell'iniziativa o opera, avendo riguardo anche alla situazione del territorio interessato;
- b) attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- c) attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
- d) attività svolte direttamente da volontari.

I competenti settori predispongono quindi, per la concessione dei contributi, i relativi provvedimenti di Giunta, dai quali dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previsti dalla presente normativa.

L'erogazione del contributo avverrà previo accertamento dell'avvenuto svolgimento della manifestazione e su presentazione del rendiconto economico della stessa.

Qualora la manifestazione o l'attività si svolga in un tempo prolungato, o in altri casi particolari a giudizio della Giunta Comunale, potranno essere erogati, con deliberazione della Giunta Comunale, acconti in misura complessivamente non superiore al 50% del contributo deliberato.

- Articolo 7 -

LIQUIDAZIONE

I servizi competenti predispongono gli atti per la liquidazione dei contributi in capo al beneficiario. che

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

consuntivo previa verifica dei documenti di gestione e fermo comunque il rapporto percentuale tra il contributo deliberativo e le spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate, salvo naturalmente le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

- Articolo 8 -

INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

L'intervento comunale a sostento dell'attività sportiva-ricreativa dilettantistica, non a fine di lucro, programmata da Società e Comitati locali e dalla scuola a favore dei residenti e, in modo particolare dei giovani, sarà effettuato mediante contributi economici il cui importo non sarà superiore alle spese effettivamente sostenute (al netto di interventi di altri Enti o privati).

- Articolo 9 -

RICORRENZE E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE

Il Comune sostiene le manifestazioni promosse da Enti, Circoli, Associazioni per tenere vive tradizioni locali che incontrano il generale favore e le manifestazioni con significativi valori morali - civili - patriottici - religiosi.

L'intervento economico comunale non supererà la spesa effettivamente sostenuta dai promotori (al netto di interventi di altri Enti o privati).

- Articolo 10 -

ASSISTENZA SCOLASTICA

L'assistenza scolastica verrà attuata secondo il "Piano degli interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio", ai sensi della legge Regionale n. 31 del 2/4/1985 e successive modificazioni.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione del contributo.

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

- Scuole Materne private -

Attesa la finalità sociale perseguita nell'ambito locale le scuole materne in parola vengono sostenute con contributi in denaro tenuto conto dei bilanci presentati e dal numero delle sezioni operanti.

L'intervento è diretto a contribuire sui costi di gestione al fine di consentire alle Amministrazioni delle scuole in parola di applicare la retta di frequenza in misura non superiore a quella stabilita dal Comune per la frequenza alla Scuola Materna Statale.

Ove siano operanti apposite convenzioni, i contributi dovranno adeguarsi alle convenzioni medesime.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi previsti nelle convenzioni o che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione degli stessi.

- Scuola Media -

Agli alunni iscritti alla Scuola Media del Capoluogo e a quelli iscritti alle Scuole Medie site in altri Comuni che versino in accertate condizioni di bisogno saranno concessi contributi in denaro sulla spesa per l'acquisto dei libri di testo.

Sarà presa in considerazione la spesa individuale comunicata dalla Scuola per i libri adottati dalla classe frequentata dallo studente.

Il contributo non potrà superare la spesa e sarà determinato sulla base del reddito complessivo familiare, in base a fasce di reddito predeterminate dalla Giunta Comunale. Solo in particolari casi di bisogno documentato il contributo potrà coprire l'intero costo.

La Giunta Comunale erogherà i contributi sulla base delle domande presentate.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione del contributo.

- Attività parascolastiche -

Potranno essere erogati contributi per attività parascolastiche (quali centri estivi, ecc.) rivolte alle

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione del contributo.

- Articolo 11 -

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Presupposto essenziale per l'intervento assistenziale comunale è la condizione di indigenza. L'accertamento viene effettuato dal competente ufficio comunale in collaborazione con il Comando Vigili Urbani.

11.1 - Assistenza e sicurezza sociale

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

11.2 - Minimo vitale

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

Il minimo vitale è fissato da una tabella predisposta annualmente dalla Giunta Comunale compilata prendendo come punto di riferimento lo standard minimo fissato dallo Stato per ricoprire i bisogni fondamentali, cioè l'importo della pensione minima contributiva erogata dall'I.N.P.S., al quale viene aggiunto un fisso mensile per spese di riscaldamento, ed una quota massima mensile per la spesa dell'affitto.

Questa tabella si applica in tutte le situazioni, cioè per anziani, inabili al lavoro, nuclei familiari. Per questi ultimi, una volta accertato il grave e temporaneo bisogno di assistenza economica, va valutato volta per volta l'intervento da effettuare in conformità agli obiettivi che si vogliono raggiungere ponendo delle scadenze e dei massimali.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Comunale e in sede di deliberazione del contributo.

11.3 - Interventi per bisogni atipici

Per bisogno atipico si intende quello legato a particolari necessità della persona derivanti soprattutto dal suo stato di salute, e quindi spese da sostenere per diete particolari, per trasporti, medicinali, protesi, ecc., non rimborsabili da alcun Ente, e comunque utili per la vita del soggetto.

I soggetti destinatari dei contributi sono le persone in condizione di indigenza, tenuto come punto di riferimento economico la tabella di cui al precedente punto 11.2.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione del contributo.

11.4 - Interventi economici per bisogni straordinari

Si tratta di spese eccezionali temporanee indispensabili per la persona ed il nucleo come: spese per problemi abitativi (sistemazione e manutenzione alloggio), spese funerarie, pasti caldi ed altre.

L'Amministrazione Comunale interverrà con un contributo "una-tantum" su avvenuta documentazione, previo accertamento delle documentate condizioni di disagio economico del beneficiario.

11.5 - Assistenza domiciliare indiretta

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

Comprende quei servizi che si rende spesso necessario garantire affinché le persone più deboli possano continuare a vivere nel proprio nucleo familiare ed in maniera autonoma (es. assistenza continuativa a cronici, affidamenti diurni, pronto intervento...).

Il Comune quindi interviene coprendo la spesa necessaria a garantire questi servizi tramite personale privato reperito direttamente dall'assistito: il contributo del Comune sarà rapportato alla quantità di ore di servizio ritenute necessarie ed all'importo orario di contributo annualmente predeterminate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il contributo sarà erogato a favore della persona che possiede un reddito pari o inferiore a quello fissato nelle tabelle del minimo vitale.

Nel caso in cui il reddito fosse superiore, si provvederà in rapporto alle condizioni economiche dell'interessato in base ad una tabella stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

11.6 - Interventi a favore di persone di passaggio
occasionalmente presenti nel territorio.

Tali interventi derivano dalle competenze dell'ex E.C.A., trasferite ai Comuni in base al D.P.R. n. 616/1977, e si riferiscono a quelle persone presenti momentaneamente nel territorio, normalmente senza fissa dimora, oppure a persone dimesse da istituzioni con residenza fuori provincia. Nell'impossibilità di garantire servizi diretti ed immediati, quali mensa e dormitorio, la Giunta Comunale stabilirà annualmente l'ammontare del contributo per pasto e per pernottamento a persona (qualora non sia possibile convenzionarsi con case di riposo o trattorie) ed il pagamento del biglietto per il luogo di residenza.

Necessariamente questo intervento rivestirà carattere provvisorio.

11.7 - Accoglimento anziani in strutture protette

In caso di accoglimento in strutture protette, ricoveri, case di riposo, ecc., si fa riferimento a quanto già stabilito con deliberazione consiliare n. 116 del 6 dicembre 1985, modificata con delibera di C.C. n. 4 del 12/1/90.

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

Ai soggetti di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle iniziative indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l'uso di materiali, di sale, aree, strutture ed altri spazi comunali, il prestito di beni mobili, nonché la fornitura di beni e servizi strettamente connessi allo svolgimento delle iniziative stesse.

La concessione dei benefici di cui al 1° comma, viene accordata dal Sindaco, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

- Articolo 13 -

ECCEZIONI

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi comunali, ancorchè relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore della presente disciplina.

- Articolo 14 -

DEROGHE

Qualsiasi deroga alla presente disciplina dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale.

(CON DELIBERA DI C.C. N° 14 DEL 26/3/92 SI AGGIUNGONO I SEGUENTI ARTICOLI:)

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

- Articolo 15 -

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno con inizio dal 1992.

- Articolo 16 -

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a- assistenza e sicurezza sociale;
- b- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c- sviluppo economico;
- d- attività culturali ed educative;
- e- tutela dei valori ambientali;
- f- interventi straordinari;
- g- altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a- cognome, nome, anno di nascita ed indirizzo;
- b- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d- durata, in mesi, dell'intervento;
- e- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b- indirizzo;
- c- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

C O M U N E D I V I G A S I O

Provincia di Verona

e- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

- Articolo 17 -

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.